



REGIONE
CALABRIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 52 del 24 / 7 / 2014

OGGETTO: *Adeguamento del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale alle modifiche introdotte alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 dalla legge regionale 14 luglio 2014 n. 7*

Schema di deliberazione n. 52 del 24 luglio 2014

Verbale n. 15

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	X	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	X	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	X	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	X	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	X	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	X	<input type="checkbox"/>	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale **Dott. Antonio Calicchia**

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

- VISTA** la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito denominata Regolamento;
- VISTA** la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, concernente: "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie" con la quale, da ultimo, sono state apportate una serie di modifiche alla citata legge regionale n. 6;
- RITENUTO** altresì, necessario adeguare il regolamento alle ulteriori modifiche in tema di incarichi dirigenziali intervenute nell'ambito della normativa nazionale;
- RITENUTO** pertanto di apportare al Regolamento le necessarie modifiche;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di apportare al Regolamento le modifiche di cui all'allegato A.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario
Antonio Carlucci

Il Presidente
Daniela Leodori

Allegato A
alla delibera dell'Ufficio di presidenza 24 luglio 2014, n. 52
Modifiche al Titolo VI del Regolamento di organizzazione

1. Al titolo VI del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo I gli articoli 80 e 82 sono sostituiti dai seguenti:

<<Art. 80
(Conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico di cui al comma 6 e all'articolo 96.

2. Gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali del Consiglio sono conferiti sulla base dei criteri definiti nel capo V.

3. L'incarico di segretario generale del Consiglio è conferito dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio, ovvero a soggetti di cui al comma 7.

4. L'incarico di direttore del servizio è conferito dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio, ovvero a soggetti di cui al comma 7.

5. Gli incarichi di dirigente di area, di dirigente delle altre strutture a responsabilità dirigenziale, di dirigente con funzioni ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto, consulenza, staff, e comunque ogni altro incarico dirigenziale, sono conferiti dal segretario generale a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio, ovvero a soggetti di cui al comma 7.

6. Per gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è stabilito, con contratto individuale, il trattamento economico fondamentale, che assume come parametro di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e il trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione.



Per gli incarichi di cui al comma 5, il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Per gli incarichi a soggetti esterni di cui al comma 7, il trattamento economico è stabilito nei contratti individuali in analogia a quello definito dal contratto collettivo di lavoro per i dirigenti interni, integrato, ove ritenuto necessario per la temporaneità del rapporto e per le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa se riferita ad incarichi di staff, di direzione di strutture organizzative di base o loro eventuali articolazioni. Il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi, comunque, conferito dall'amministrazione regionale o su designazione della stessa. I compensi dovuti in base a norme speciali o da terzi sono corrisposti al Consiglio regionale e sono destinati al trattamento economico accessorio della dirigenza.

7. Gli incarichi di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite percentuale della dotazione organica della dirigenza del Consiglio previsto dalla legislazione in materia, a soggetti di cui al presente comma. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2 della l.r. 6/2002.

8. I requisiti specifici richiesti per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 sono definiti dal segretario generale all'atto della formulazione della richiesta prevista dai criteri di cui al capo V.

9. L'incarico di segretario generale ha durata pari a quella di cui al comma 10 e, comunque, fino alla data di elezione dell'Ufficio di presidenza conseguente al rinnovo del Consiglio. L'incarico di segretario generale è conferito entro novanta giorni dalla data della menzionata elezione.

10. Gli altri incarichi dirigenziali hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabili.

11. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo possono essere conferiti per specifiche esigenze dell'amministrazione e su iniziativa della stessa entro i limiti percentuali per i dirigenti appartenenti alla seconda fascia previsti dall'articolo 19, comma 5 bis del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche a dirigenti non appartenenti al ruolo del Consiglio, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o



analogo provvedimento secondo la disciplina vigente in materia prevista per i rispettivi ordinamenti.

12. Il rapporto di lavoro dei soggetti ai quali è conferito un incarico di direzione di struttura organizzativa è disciplinato:

a) per gli incarichi di segretario generale del Consiglio, di direttore di servizio, e per quelli conferiti a soggetti di cui al comma 7, dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato e, per quanto da questo non regolato, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, per l'area dei dirigenti;

b) per gli altri incarichi, dal contratto individuale formulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

13. I dirigenti appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, ai quali non sia conferito un incarico tra quelli di cui ai commi 3, 4 e 5 sono posti a disposizione della segreteria generale del Consiglio ai fini dello svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca o di altri incarichi specifici su richiesta delle strutture regionali che vi abbiano interesse, fatte salve le disposizioni vigenti in caso di eccedenza del personale con qualifica dirigenziale.

14. Gli incarichi di cui al comma 13 sono conferiti con determinazione del segretario generale. Il medesimo provvedimento specifica i compiti e le funzioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e la durata dell'incarico che può essere anche inferiore a quella prevista dal comma 10 in relazione al programma da svolgere.

15. Gli specifici requisiti richiesti e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 13 sono individuati con determinazione del segretario generale.

Art. 82

(Funzioni vicarie, interim)

1. In caso di assenza o impedimento del segretario generale le funzioni vicarie sono svolte da un direttore di servizio designato dall'Ufficio di presidenza. In caso di assenza o impedimento di un direttore di servizio l'Ufficio di presidenza con propria deliberazione:

a) designa un dirigente di un'area interna al servizio per lo svolgimento delle funzioni vicarie di direttore del servizio;

b) designa il segretario generale o altro direttore di servizio per lo svolgimento, ad interim, delle funzioni di direttore del servizio.

2. In caso di assenza o impedimento di un dirigente di area o ufficio il segretario generale con propria determinazione:

a) incarica il dirigente di ufficio presso il quale l'area è istituita allo svolgimento delle funzioni vicarie di dirigente dell'area;

b) designa il direttore del servizio ovvero altro dirigente di area o ufficio del medesimo servizio per lo svolgimento, ad interim, delle funzioni di dirigente dell'area o di ufficio.

3. Lo svolgimento delle funzioni vicarie e dell'interim comporta l'esercizio di tutte le attribuzioni e i compiti, nonché i poteri e le responsabilità attribuite ai dirigenti titolari.>>;

b) al capo II:

1) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

<<Art. 87
(Istituzione del ruolo)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della l. r. 6/2002 é istituito il ruolo del personale dirigente del Consiglio regionale.

2. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano le modalità di costituzione e tenuta del ruolo del personale dirigenziale e le modalità per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza.

3. Il ruolo di cui al comma 1 è tenuto presso la struttura competente in materia di personale.

4. Nel ruolo sono inseriti i dirigenti del Consiglio in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compresi quelli comandati presso altre amministrazioni, enti e organismi diversi nonché in aspettativa o comando ai sensi della normativa vigente.

5. Non sono inseriti nel ruolo gli esterni all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato e i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente.

6. Nel ruolo sono inseriti, in ordine di iscrizione e corredati dai punteggi conseguiti annualmente a seguito della valutazione dei risultati raggiunti, i soggetti reclutati secondo le procedure previste dalle disposizioni legislative in materia e dal presente regolamento e sono individuate distinte sezioni in ragione delle specifiche professionalità tecniche possedute dai dirigenti.>>;

2) al comma 1 dell'articolo 92 le parole: <<secondo le fasce di appartenenza previste dalle disposizioni previgenti>> sono soppresse;

3) il comma 3 dell'articolo 92 è abrogato;

4) al comma 1 dell'articolo 93 le parole: <<, nell'ambito delle rispettive fasce del ruolo,>> sono soppresse;

5) al comma 6 dell'articolo 93 le parole: <<di prima e seconda fascia>> sono soppresse;

6) ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 le parole: <<nell'ambito di ciascuna fascia e per le>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulla base delle>>;

c) al capo V gli articoli da 106 a 112 bis sono sostituiti dai seguenti:

<<Art. 106
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo fissano i criteri per il conferimento degli incarichi di segretario generale, di direttore di servizio, di dirigente di area, di dirigente di ufficio, di dirigente con funzioni ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto, consulenza, a dirigenti iscritti al ruolo del Consiglio regionale e a soggetti esterni.

2. L'incarico di segretario generale del Consiglio è conferito dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza, per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e, comunque non oltre l'elezione dell'Ufficio di presidenza conseguente al rinnovo del Consiglio a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio, ovvero ai soggetti di cui al comma 5, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento. Il conferimento od il rinnovo dell'incarico di cui al presente comma viene effettuato entro novanta giorni dall'elezione dell'Ufficio di presidenza conseguente al rinnovo del Consiglio. Fino a tale conferimento o rinnovo l'incarico s'intende prorogato.

3. L'incarico di direttore di servizio è conferito dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio, ovvero ai soggetti di cui al comma 5, dotati di professionalità, capacità, ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.

4. Gli incarichi di dirigente di area, di dirigente delle altre strutture a responsabilità dirigenziale, di dirigente con funzioni ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto, consulenza, staff, e comunque ogni altro incarico dirigenziale, sono conferiti dal segretario generale a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio, ovvero ai soggetti di cui al comma 5, tenendo in considerazione: le competenze tecniche specifiche possedute dal dirigente in relazione ai compiti da svolgere; i risultati del sistema di valutazione delle prestazioni, con particolare riferimento alle attitudini e capacità gestionali e ai risultati conseguiti; e le esperienze precedenti.

5. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2, 3 e 4, possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite percentuale della dotazione organica della dirigenza del Consiglio previsto dalla legislazione in materia, ai soggetti di cui al presente comma. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla

formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2 della l. r. 6/2002. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 107

(Requisiti generali e specifici)

1. Per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 106, si tiene conto:

- a) dei curricula in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico;
- b) delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente;
- c) dei risultati conseguiti in precedenza nello svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 106, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento o al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

3. Costituiscono elementi di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d'ufficio:

- a) il titolo di studio;
- b) le specializzazioni post universitarie, le abilitazioni possedute e l'iscrizione ad albi professionali, se richieste, in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) la comprovata esperienza professionale, acquisita in pubbliche amministrazioni, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, maturata nella qualifica dirigenziale;
- d) la formazione manageriale.

4. Costituiscono altresì elementi di valutazione la capacità di:

- a) analisi, sintesi, creatività e risoluzione di problemi;
- b) promozione, gestione delle innovazioni e di attuazione di miglioramenti organizzativi e procedurali;
- c) gestione, organizzazione, coinvolgimento, motivazione e crescita professionale delle risorse umane assegnate, nonché di analisi dei costi;
- d) assumere responsabilità, in relazione agli obiettivi assegnati di collaborazione.

5. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, si tiene conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 del d. lgs. 165/2001.

6. In relazione allo svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire, si deve tenere conto della valutazione periodica dei dirigenti, nei casi in cui questa è prevista.

Art. 108

*(Procedura di conferimento degli incarichi
di segretario generale e di direttore di servizio a dirigenti del Consiglio regionale)*

1. Gli incarichi di segretario generale e di direttore di servizio sono conferiti a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

2. L'amministrazione, nei casi di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione da ricoprire ed i criteri di scelta ed acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

3. L'Ufficio di presidenza per il conferimento degli incarichi di segretario generale e di direttore di servizio individua con proprio atto i criteri di scelta di cui al comma 2 e formula al responsabile del ruolo il relativo atto di indirizzo per la predisposizione dell'avviso.

4. Il responsabile del ruolo, al termine della procedura, trasmette al Presidente del Consiglio unitamente alla domande pervenute i curricula di tutti i dirigenti iscritti nel ruolo ai fini della verifica, in capo agli stessi, delle professionalità richieste per lo specifico incarico. Nella domanda i dirigenti interessati devono evidenziare, in riferimento agli incarichi da ricoprire, i titoli, le attitudini, le esperienze professionali e la formazione manageriale posseduti. Per i dirigenti che non hanno presentato domanda i suddetti elementi sono ricavati dal curriculum depositato agli atti dell'amministrazione.

5. La valutazione non comparativa dei requisiti dei dirigenti tiene conto della maggiore rispondenza della professionalità posseduta alle caratteristiche dell'incarico e agli obiettivi da raggiungere. A parità di valutazione l'incarico è conferito con priorità al dirigente che ha presentato domanda.

6. L'atto di cui al comma 1 è trasmesso:

- a) al responsabile del ruolo, ai fini dell'aggiornamento dei dati;
- b) alla struttura competente per la pubblicazione sul BUR;
- c) alla struttura competente in materia di personale, per la predisposizione del relativo contratto.

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 52 del 24/7/2014

Il Segretario

Il Presidente

Art. 109

(Procedura di conferimento degli altri incarichi dirigenziali a dirigenti del Consiglio regionale)

1. Gli incarichi di dirigente di area, di dirigente delle altre strutture a responsabilità dirigenziale, di dirigente con funzioni ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto, consulenza, staff, e comunque ogni altro incarico dirigenziale, sono conferiti, con determinazione, dal segretario generale a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio.

2. L'amministrazione, nei casi di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione da ricoprire ed i criteri di scelta ed acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

3. Il responsabile del ruolo, al termine della procedura, trasmette al segretario generale unitamente alla domande pervenute i curricula di tutti i dirigenti iscritti nel ruolo ai fini della verifica, in capo agli stessi, delle professionalità richieste per lo specifico incarico. Nella domanda i dirigenti interessati devono evidenziare, in riferimento agli incarichi da ricoprire, i titoli, le attitudini, le esperienze professionali e la formazione manageriale posseduti. Per i dirigenti che non hanno presentato domanda i suddetti elementi sono ricavati dal curriculum depositato agli atti dell'amministrazione.

4. Il segretario generale procede alla valutazione dei requisiti dei dirigenti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 108, comma 5.

5. E' altresì facoltà del segretario generale conferire, in deroga alla procedura di ricerca di professionalità, incarichi dirigenziali diversi da quelli rivestiti prima della scadenza dell'incarico in corso qualora sussistano motivate esigenze organizzative, sempre che vi sia l'assenso del dirigente e sussista parità di posizione funzionale fra quella rivestita e quella da attribuire.

6. Qualora un dirigente riprenda servizio presso il Consiglio regionale dopo un periodo di assenza a seguito di comando o di aspettativa, è posto a disposizione del responsabile del ruolo per il conferimento, con le procedure di cui all'articolo 108 e al presente articolo, di uno degli incarichi eventualmente disponibili.

Art. 110

(Carenza di professionalità interne all'amministrazione)

1. In caso di esito negativo della ricerca di professionalità interne, dovuto a mancanza di requisiti generali e specifici richiesti per l'incarico nonché a motivate esigenze organizzative legate alla funzionalità delle strutture dirigenziali, è facoltà dell'amministrazione procedere all'attivazione della procedura prevista per il conferimento dell'incarico ai soggetti esterni di cui all'articolo 106, comma 5, nei limiti delle percentuali stabilite dalla legislazione in materia.

Art. 111

(Procedura di conferimento degli incarichi a soggetti esterni)

1. Nei casi di cui all'articolo 110 si procede mediante evidenza pubblica.
2. La richiesta di attivazione delle procedure di cui al presente articolo è formulata dai soggetti preposti al conferimento dei diversi incarichi dirigenziali con l'indicazione del numero e della tipologia dei posti di funzione da ricoprire e dei criteri di scelta nonché dei requisiti e delle caratteristiche richieste.
3. Il responsabile del ruolo sulla base di quanto indicato dai soggetti di cui al comma 2, provvede alla pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
4. I candidati presentano domanda allegando il proprio curriculum contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste.
5. La struttura competente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali effettua l'istruttoria tecnica sulle domande pervenute e trasmette i risultati ai soggetti preposti.
6. Per l'esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati nonché per il conferimento degli incarichi si applica la procedura disciplinata dall'articolo 108 commi 5, 6 e 7 e dall'articolo 109, commi 4 e 5 per le diverse tipologie di incarichi.

Art. 112

(Conferimento degli incarichi)

1. La durata degli incarichi dirigenziali può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. I contratti stipulati per un tempo superiore a quelli indicati cessano comunque al compimento del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni nonché al momento stabilito sulla base degli impegni in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti regionali.
2. I dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'amministrazione il compimento del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di quiescenza.
3. Il conferimento ed il mantenimento di tutti gli incarichi dirigenziali di cui al presente capo avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ed, in particolare, di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

4. Ai dirigenti del Consiglio e ai soggetti esterni si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII, capo VII, sulle incompatibilità e sul cumulo di impieghi.

Art. 112 bis

(Attribuzione provvisoria di funzioni dirigenziali)

1. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabile alle Regioni, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni di dirigente di area o di ufficio, a dipendenti della categoria D appartenenti al ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al presente articolo possono essere conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.>>;

d) alla sezione I bis, del capo VI:

1) alla lettera e), del comma 2, dell'articolo 115 ter, le parole: <<di prima fascia>> sono soppresse;

2) il comma 3 dell'articolo 115 quinquies è abrogato.

2. All'allegato A ter la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<< a)

Dirigenza	59	>>
-----------	----	----

Parte integrante deliberazione U.d.P.^{CS}
n. 52 del 24/7/2014
Il Segretario Il Presidente